

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990

Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di intervenire legislativamente in modo più incisivo nella lotta contro i sequestri di persona a scopo di estorsione che attribuiscono al nostro Paese un triste primato, inducono a predisporre un disegno di legge incentrato su disposizioni capaci di rendere meno appetibile e meno agevole la esecuzione di tali reati.

Obbiettivo questo raggiungibile operando sui fattori che favoriscono la scelta di questa attività particolarmente lucrosa e meno rischiosa di altre forme di crimine. Naturalmente la consapevolezza che la legge può dare soltanto un contributo per arginare il fenomeno, induce a reclamare una più efficace ed incisiva opera di prevenzione.

L'industria del sequestro ha matrici di costume ed ambientali che la rendono abbastanza facilmente individuabile nelle persone e nelle modalità operative; quindi la più razionale utilizzazione degli strumenti di vigilanza e di controllo capillari sui soggetti e sui gruppi sospettati o sospettabili, per conclusione di informazioni, può dare risultati positivi.

Ciò premesso, il disegno di legge in esame prevede una ipotesi specifica di favoreggiamento che tende a sanzionare penalmente, il comportamento di chiunque (naturalmente diverso dai prossimi congiunti della vittima) si intrometta per facilitare contatti con gli autori del sequestro o per aiutarli comunque ad acquisire il prezzo per la liberazione dell'ostaggio.

Prevede altresì effetti civili finalizzati a scoraggiare qualunque intervento finanziario destinato al pagamento del riscatto, comminando la irripetibilità di somme o altro, comunque erogati da terzi per rendere possibile il riscatto, e la giuridica inefficacia delle obbligazioni allo stesso scopo contratte.

È contemplata inoltre una specifica figura di omissione di denuncia.

Il problema della indisponibilità *ex lege* dei beni della vittima e dei suoi prossimi congiunti, è stato risolto in modo tale da eliminare ogni discrezionalità del giudice sulla imposizione di misure cautelari.

L'autorità giudiziaria infatti, non appena avuta notizia della commissione di un sequestro di persona, deve adottare provvedimenti intesi a bloccare la disponibilità dei

beni, in tal modo evitandosi condizionamenti sulla scelta, imposta preventivamente *ex lege*.

Tuttavia per consentire la adozione di misure cautelari concretamente più efficaci e meno penalizzanti per la vittima, è lasciato alla prudente discrezionalità del magistrato di individuarne il tipo, la natura, la durata e le modalità esecutive delle misure.

Un provvedimento finalizzato alla previsione *ex lege* anche delle misure da adottare, è sembrato inopportuno e tale da presentare gravi inconvenienti, ulteriormente penalizzanti la vittima ed i suoi familiari.

Obbligatorietà dunque delle cautele; discrezionalità nella scelta delle misure concretamente più utili ed efficaci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 379 del codice penale sono introdotti i seguenti:

«Art. 379-bis. - (*Favoreggiamento in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione*). - 1. Chiunque diverso dai prossimi congiunti della vittima, direttamente o per interposta persona, dopo che fu commesso un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, con qualsiasi mezzo si intromette per favorire contatti con gli autori del sequestro o per aiutarli ad acquisire il prezzo per la liberazione dell'ostaggio, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa da cento a cinquecento milioni di lire.

2. La condanna comporta la interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le somme o i beni erogati da terzi per rendere possibile o per contribuire al pagamento del riscatto sono irripetibili e le obbligazioni comunque contratte per lo stesso scopo sono prive di giuridica efficacia e, se adempiute, obbligano il ricevente alle restituzioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se i fatti sono commessi all'estero.

Art. 379-ter. - (*Omissione di denuncia*). - Chiunque avendo assistito ad un sequestro di persona o avendone avuto notizia, omette di farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia è punito con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2

Dopo l'articolo 325 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:

CAPO IV

MISURE CAUTELARI ATIPICHE

Art. 325-bis.

*Misure cautelari
per impedire il pagamento di riscatto*

1. Non appena ricevuta notizia della commissione di un sequestro di persona a scopo di estorsione, l'autorità giudiziaria deve adottare ogni utile misura cautelare per impedire il pagamento del riscatto anche dopo la liberazione dell'ostaggio.